

Modifiche sostanziali o ampliamenti significativi di impianti preesistenti

Cons. Stato, Sez. IV 24 ottobre 2023, n. 9187 - Mastrandrea, pres.; Martino, est. - G.E.T.A. s.r.l. Gestione Ecologica Territorio Ambiente (avv.ti Comba e Totaro) c. Comune di Ascoli Piceno (avv.ti Iacoboni e Tosti) ed a.

Ambiente - Discarica - Progetto di realizzazione di una quarta vasca all'interno di un polo ecologico - VIA e AIA - Modifiche sostanziali o ampliamenti significativi di impianti preesistenti - Ubicazione degli impianti di discarica.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnativa, il T.a.r. per le Marche ha definito tre ricorsi, aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti relativi al progetto di realizzazione di una quarta vasca all'interno del Polo ecologico "Alto Bretta", di proprietà della ditta G.E.T.A. S.r.l. odierna appellante.

Nello specifico, i Comuni di Ascoli Piceno e Castignano, con i ricorsi di primo grado nn. rr. gg. 469/2017 e 475/2017 hanno impugnato la determinazione n. 926/2017, con cui la Provincia di Ascoli Piceno ha espresso parere favorevole di V.I.A. ed ha rilasciato l'A.I.A. relativamente al suddetto progetto.

La ditta G.E.T.A., con il ricorso n. r.g. 636/2017 ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1740/2017 con cui il SUAP operante presso il Comune di Ascoli Piceno, recependo le conclusioni a cui è pervenuta la Conferenza di servizi, ha invece negato il rilascio del titolo unico ex d.P.R. n. 160/2010 con riguardo al medesimo progetto.

1.1. I ricorsi di primo grado n. r.g. 469/2017 e n. r.g. 475/2017 sono stati affidati rispettivamente a quattro motivi (da pag. 7 a pag. 27) e a cinque motivi (da pag. 4 a pag. 13).

Con il ricorso di primo grado n. 636 del 2017 sono stati dedotti cinque motivi (da pag. 13 a pag. 26).

2. Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell'odierna impugnativa, previa riunione:

- ha respinto le eccezioni preliminari dedotte relativamente ai ricorsi nn. 469/2017 e 475/2017;
- ha accolto i ricorsi nn. 469/2017 e 475/2017 e per l'effetto annullato la determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 926 del 21 giugno 2017;
- ha respinto il ricorso n. 636/2017;
- ha condannato la Provincia di Ascoli Piceno al pagamento in favore dei Comuni di Ascoli Piceno e Castignano delle spese di lite dei relativi giudizi;
- per il resto, ha compensato le spese fra tutte le parti dei tre giudizi.

Nello specifico, il T.a.r. ha ritenuto fondato il motivo con cui i Comuni di Ascoli Piceno e Castignano hanno dedotto la violazione dei par. 12.4. e 12.8.2 - tabella 12.8-1 - del PRGR 2015, nella parte in cui detto Piano impone la distanza minima di metri 2000 dai centri abitati nel caso di nuovi impianti o di modifiche sostanziali o ampliamenti significativi di impianti preesistenti.

Il primo giudice ha invece rigettato i restanti motivi dei ricorsi dei Comuni ed ha respinto, altresì, il ricorso proposto dalla società odierna appellante avverso il diniego del titolo unico, stante l'infondatezza del IV motivo di ricorso, avente ad oggetto, specularmente, la medesima questione che ha condotto all'annullamento del provvedimento di VIA/AIA.

3. La sentenza è stata impugnata dalla società G.E.T.A., rimasta soccombente.

L'appello è affidato ai seguenti motivi:

I. Il primo motivo riguarda il capo di cui al par. 6.2 della sentenza impugnata.

Il T.a.r. avrebbe erroneamente disatteso l'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di onere per il ricorrente di impugnare tempestivamente i pareri o determinazioni lesive adottate dalle singole Amministrazioni in seno al modulo di semplificazione amministrativa della Conferenza di servizi, con correlato onere di intimazione in giudizio di tali Amministrazioni.

L'appellante ha quindi riproposto l'eccezione di inammissibilità del ricorso n. 469/2017 del Comune di Ascoli Piceno.

II. Il secondo motivo censura i capi 7.3 – 7.4.

Il T.a.r. avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «nuovo impianto», nei termini di «nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti», quale contemplata dal paragrafo 12.4 del vigente Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Marche, senza considerare principi fondamentali in materia dettati dal Titolo Primo della Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alle nozioni di «installazione» e «nuova installazione» contenute alle lettere i-quater e i-sexies dell'articolo 5 del citato decreto. Il primo giudice non avrebbe correttamente percepito la ricostruzione fattuale dell'insediamento dell'appellante, qualificando la nuova installazione di discarica alla stregua di «una singola vasca di una discarica già esistente». Sarebbe pertanto parimenti erronea l'applicazione della disposizione contenuta al paragrafo 12.8 del vigente Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Marche secondo cui «tutte le distanze individuate così come le fasce di rispetto e di tutela introdotte si intendono



misurate dalla recinzione che delimita l'impianto».

III. Sempre con in riferimento al capo dell'impugnata sentenza di cui ai paragrafi 7.3-7.4 del relativo testo, il presente motivo muove dall'ulteriore errore in diritto che avrebbe commesso il primo giudice secondo cui, anche a volere prescindere dalla prima definizione di «nuovo impianto» fornita dal paragrafo 12.4 del P.R.G.R. e sopra commentata, il progetto dell'appellante non avrebbe, neppure, configurato l'ulteriore nozione di «nuovo impianto» data dal medesimo paragrafo del P.R.G.R., e corrispondente all'esercizio di «nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento stesso» (pagina 17 dell'impugnata sentenza).

Tuttavia, la *ratio* della seconda definizione enucleata dal paragrafo 12.4 del P.R.G.R. sarebbe quella di comprendere nell'ambito della nozione di «nuovo impianto» anche le installazioni, che, seppur dotate di rispettiva autonomia strutturale e gestionale, nondimeno, insistono su insediamenti connotati da ulteriori e diverse installazioni, costituendone l'installazione con carattere di «prevalenza» ovvero «esclusività».

IV. L'impugnato capo di sentenza si presterebbe ad ulteriore censura sotto il profilo dell'erronea interpretazione della portata applicativa del già commentato paragrafo 12.8, pag. 353, del vigente P.R.G.R. in merito all'individuazione del «punto di misurazione» della fascia di rispetto a tutela dei centri abitati. Invero, anche a volere accedere all'asseritamente erronea) impostazione del giudice di primo grado - secondo cui il progetto dell'appellante postulerebbe una «componente» di un più vasto impianto corrispondente all'intero insediamento ecologico - tale assunto presuppone, tuttavia, il fraintendimento della locuzione contemplata dalla clausola del P.R.G.R. e testualmente riferita alla «*recinzione che delimita l'impianto*». La locuzione in commento non potrebbe che intendersi strettamente correlata al concetto d'installazione come unità permanente in grado di sprigionare nei confronti dell'ambiente circostante i possibili effetti nocivi derivanti dall'esercizio delle attività contemplate dall'Allegato VIII della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006: in altri termini, l'oggetto di tutela protetto dalla suddetta clausola del P.R.G.R. sarebbe orientato alla salvaguardia degli effetti sull'ambiente quali eventualmente arrecati dalle singole installazioni, indipendentemente dal fatto che queste ultime costituiscano o meno «componenti» di più ampi insediamenti ecologici.

V. Questo motivo si incentra sull'interpretazione della fattispecie di deroga all'ordinaria fascia di rispetto a tutela dei centri abitati prevista dalla Tabella di cui al paragrafo 12.8.2 del Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Marche, con riferimento alle installazioni «*ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente)*» (v. pag. 359).

L'impostazione del primo giudice sarebbe erronea sotto una duplice prospettiva: in primo luogo, sarebbe affetta in diritto dall'erronea considerazione secondo cui la fattispecie di deroga in commento abbia ad oggetto la totalità delle installazioni di discarica insistenti sul sito ecologico dell'appellante, anziché la sola nuova installazione in progetto, con il conseguente (ennesimo) fraintendimento della nozione di «nuovo impianto» secondo le declinazioni fornite dal paragrafo 12.4 del P.R.G.R. e, in quanto tali, da interpretarsi alla luce delle nozioni generali di «installazione/nuova installazione» stabilite dal legislatore nella materia *de qua*; in secondo luogo, sarebbe viziata in fatto dalla mancata acquisizione da parte del giudice di prime cure della corretta ricostruzione fattuale inerente alla configurazione della nuova realizzanda installazione, la cui funzione è, tra il resto, quella di essere predisposta, su uno dei lotti ex art. 8, comma 3, del D.M. 27 settembre 2010, ad abbancare, in via prevalente, rifiuti suscettibili nei Cod. CER 19.12.12/19.05.03/19.05.01 e riconducibili anche a rifiuti solidi urbani derivanti da pregresso trattamento chimico-fisico.

VI. L'appellante ha infine censurato anche il capo della gravata sentenza di cui al paragrafo 9 del relativo testo.

Nell'impugnato capo di sentenza, il giudice di primo grado ha ritenuto che la censura articolata nel quarto motivo del ricorso proposto dall'appellante avverso la Determinazione conclusiva del procedimento tenutosi avanti al SUAP ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 160/2010, e riguardante la violazione delle disposizioni del P.R.G.R. in tema di disciplina della fascia di rispetto a tutela dei centri abitati e in epigrafe emarginate, fosse da ritenersi infondata alla stregua delle considerazioni contenute all'impugnato capo della sentenza, di cui ai precedenti paragrafi 7.3/7.4, nonché assorbente ai fini della declaratoria di rigetto per infondatezza dell'intero ricorso proposto.

L'appellante richiama, al riguardo, tutte le deduzioni ed argomentazioni svolte nell'ambito dei sollevati motivi d'impugnazione, da considerarsi a sostegno della fondatezza del quarto motivo del proprio ricorso n.r.g. 636/2017, articolato in primo grado, per la ritenuta violazione dei paragrafi 12.4, 12.8 e 12.8.2. del vigente P.R.G.R. della Regione Marche.

VII. L'appellante ha riproposto, altresì, la domanda di «esatto adempimento», ovvero di condanna al rilascio del titolo autorizzativo da parte del S.u.a.p., con gli effetti riconosciuti dall'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 160/2010 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 127/2016), eventualmente designando apposito Commissario *ad acta*. In subordine, è stata riproposta anche la domanda di risarcimento del danno.

VIII. La società, infine, ha riproposto anche i motivi del proprio ricorso avverso il diniego del titolo unico, il cui esame è stato assorbito dal T.a.r.

4. Si sono costituiti, per resistere, i Comuni di Ascoli Piceno e Castignano, nonché i Comitati ambientalisti «Tutela delle Colline picene» «Alto Bretta» e «Ci rifiutiamo».

Si è costituita, altresì, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Regione Marche.

5. Le parti hanno depositato memorie in vista della pubblica udienza del 21 settembre 2023, alla quale l'appello è stato trattenuto per la decisione.

6. L'appello è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

7. Per quanto riguarda le censure procedurali, è infondato il primo motivo che stigmatizza il fatto che il Comune di Ascoli Piceno non abbia impugnato i pareri espressi dalla Regione Marche e dall'A.r.p.a.m., con correlata mancata notificazione del ricorso alle suddette Amministrazioni già partecipanti alla Conferenza di servizi indetta e svolta dalla Provincia, e conseguente pretesa inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.

7.1. Secondo la consolidata giurisprudenza il gravame deve essere notificato a tutte le Amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza, abbiano espresso pareri o determinazioni

che avrebbero dovuto essere autonomamente impugnati se gli stessi fossero stati adottati al di fuori di tale modulo procedimentale (Cons. Stato, Sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6807; id., Sez. IV, n. 5985 del 29 agosto 2019).

Nel caso in esame, però, né l'A.r.p.a.m. né la Regione sono da considerarsi parti necessarie del processo.

7.2. In primo luogo, va ricordato che le Agenzie regionali di protezione dell'Ambiente - tenuto conto dei principi stabiliti in sede statale dal d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, conv. in l. con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 61 - svolgono attività di natura tecnico scientifica a supporto delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente attribuite alle Regioni.

In linea con la normativa quadro statale, la legge regionale delle Marche n. 60 del 1997 attribuisce all'A.r.p.a.m., tra gli altri, compiti di supporto della Regione e degli enti locali per quanto riguarda le *“attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale”* (art. 5, comma 1, lett. e).

In senso analogo dispone l'art. 6 della l.r. n. 3 del 2012, con specifico riferimento alle attività tecnico-scientifiche relative alle procedure di VIA.

È quindi evidente che tale Organismo non è titolare di competenze decisorie in materia di realizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti bensì di funzioni tecniche ausiliarie.

7.3. La Regione Marche, dal canto suo, non ha formalmente partecipato alla Conferenza di servizi indetta dalla Provincia, ma si è limitata a riscontrare una nota con la quale quest'ultima, in epoca successiva al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, ne sollecitava un parere in merito all'interpretazione del P.R.G.R. nella parte relativa all'ubicazione degli impianti di discarica (cfr. la nota prot. 20039 del 22 settembre 2017, doc. n. 16 della Provincia, primo grado).

Si tratta però di un apporto consultivo non già previsto *ex lege* come obbligatoriamente destinato a confluire nel procedimento di VIA/AIA, bensì conseguente ad una richiesta della Provincia formulata dopo la conclusione di tale procedimento e dalla stessa acquisito in vista del successivo procedimento di rilascio del titolo unico ai sensi del d.P.R. n. 160 del 2010.

Il relativo parere risulta infatti richiamato nella determinazione di rigetto, impugnata da G.E.T.A. con il ricorso di primo grado n. 636 del 2017.

Pertanto, il ricorso del Comune di Ascoli Piceno avverso il provvedimento di VIA/AIA non doveva essere necessariamente notificato né alla Regione né all'A.r.p.a.m.

8. Nel merito, punto nodale del contenzioso sono le definizioni recate dal Piano regionale di gestione dei rifiuti in materia di ubicazione degli impianti di discarica.

8.1. Secondo l'art. 12.4. per *“nuovo impianto”* si intendono:

- nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione *ex novo* di strutture per la gestione dei rifiuti;
- nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento stesso;
- cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente.

8.2. Sono da ritenersi *“modifica sostanziale o ampliamento”* le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti;
- incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente;
- modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%.

Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario.

Viene precisato che *“Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), tali criteri dovranno comunque [essere] considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità”*.

8.3. La tabella 12.4.1. reca la *“classificazione degli impianti”*, ovvero *“delle operazioni di gestione dei rifiuti alle quali*

applicare i criteri localizzativi”.

Tra i tipi di “impianto” figurano le discariche, gli impianti di incenerimento, le varie tipologie di impianti di trattamento dei rifiuti etc.

8.4. Il part. 12.8 riguarda i criteri localizzativi e le tipologie di impianto alle quali devono essere applicati.

Viene premesso che *“tutte le distanze individuate così come le fasce di rispetto e di tutela introdotte, si intendono misurate dalla recinzione che delimita l'impianto”.*

Inoltre, *“Al fine di garantire la tutela della popolazione”* il Piano ha determinato *“delle distanze di tutela integrale (salvo le deroghe previste e riportate nella tabella sottostante) dal centro abitato consolidate, di completamento e di espansione per i seguenti impianti tra quelli elencati nella Tabella 12.4-1”.*

La tabella 12.8-1 riguarda, nello specifico le *“Distanze dagli ambiti residenziali consolidati, di espansione e di consolidamento, come definiti negli strumenti urbanistici comunali”.*

Per le discariche è prevista una fascia di rispetto di 2.000 metri.

Tuttavia, *“ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri.”.*

9. Ciò posto, il ragionamento svolto dal primo giudice può essere così sintetizzato.

La Provincia ha considerato unicamente la distanza che intercorre fra il confine del centro abitato e quello della vasca n. 4 n progetto, e non la distanza che separa il centro abitato dal perimetro della discarica.

Tuttavia, *“per “impianto” non può intendersi una singola vasca di una discarica già esistente, visto che il PRGR alla precedente tabella 12.4-1 indica come tipologia di impianto la “discarica” e non le sue componenti. Fra l'altro, trattandosi prevedibilmente di un profilo che sarebbe venuto in rilievo in molte vicende contenziose, deve ritenersi che il pianificatore regionale, se avesse voluto “legiferare” nel senso patrocinato dalla Provincia e dalla controinteressata, ben avrebbe potuto parlare di “parti” o “porzioni” o “vasche”, etc., dell'impianto, in modo da non lasciare indeterminato questo fondamentale concetto”.*

Rileva altresì il contenuto del par. 12.4.1. che reca la definizione di “nuovo impianto”, di “modifica sostanziale” e di “ampliamento”.

La lettura coordinata di tali disposizioni conferma *“che per “impianto” deve intendersi il complesso delle vasche e delle altre componenti di una discarica (quale risulta autorizzata e in attività al momento dell'entrata in vigore del PRGR 2015 - così il Tribunale ha statuito nella richiamata sentenza n. 91/2018). Su questo “impianto” va calcolato l'ampliamento risultante dal singolo progetto, il quale, se risulta contenuto entro il 30% della superficie o della volumetria o della potenzialità preesistenti, può essere autorizzato anche in deroga alla distanza minima di m. 2000 dai centri abitati, seppure a condizione di prevedere opere di mitigazione o di compensazione ambientali. [...] Il fatto che gli ampliamenti inferiori al 30% - definiti dal Piano “sotto-soglia” - possano essere autorizzati (sempre che, ovviamente, i progetti ottengano il parere favorevole di VIA e l'AIA) anche in deroga alla distanza minima conferma che per “impianto” deve intendersi il complesso della discarica, non potendosi interpretare lo stesso termine in maniera diversa a seconda dell'entità dell'ampliamento”.*

Il primo giudice ha poi corroborato il proprio ragionamento anche sul piano logico – sistematico, facendo osservare che *“una discarica produce impatti ambientali nel suo complesso (e non limitatamente alle singole vasche)”* e che *“la movimentazione dei rifiuti può avvenire entro l'intero perimetro dell'installazione”.*

Nel caso in esame, risultano peraltro attive *“anche altre due vasche della discarica Alto Bretta: come si ricava dal coevo ricorso n. 642/2017 R.G., nel corso del 2017 la Provincia di Ascoli Piceno ha autorizzato un progetto che prevede il sormonto (ossia la realizzazione di una vasca soprastante) della vasca n. 1 (già esaurita e in fase di post-gestione), in modo da ampliare la capacità abbancativa complessiva della discarica di ulteriori 80.000 mc. La vasca n. 3 è invece ancora attiva, seppure in fase di esaurimento. La discarica Alto Bretta va dunque considerata, nel suo complesso, come discarica attiva quindi la vasca n. 4 non può essere qualificata come un nuovo impianto”.*

Pertanto, tenuto conto del fatto *“che la capacità complessiva delle vasche preesistenti nn. 1, 2 e 3 ammonta a circa 337.000 mc e che la vasca n. 4 ha una capacità di 580.000 mc, si è in presenza di un ampliamento superiore al 100% della originaria capacità della discarica.*

Tale ampliamento, in base al PRGR 2015, è precluso, in quanto la distanza fra la recinzione della discarica (e non solo della vasca n. 4) e il centro abitato di Ripaberarda è inferiore a metri 2000.”

9.1. Per quanto riguarda l'applicabilità della deroga relativa agli impianti *“che ospitano annualmente in maniera prevalente rifiuti urbani non pericolosi (nel qual caso la distanza minima dai centri abitati si riduce a 500 metri)”*, la stessa trova un ostacolo nel fatto che *“tale percentuale va calcolata sul totale delle vasche e non solo su quella della vasca oggetto del presente giudizio”.*

Sulla non applicabilità di tale deroga al caso in esame ha peraltro convenuto la stessa Provincia che, nel corso del procedimento, ha preso in considerazione esclusivamente la fascia di rispetto dei 2000 metri dai centri abitati.

9.2. Il ragionamento svolto dal T.a.r. trova conferma nelle sentenze della Sezione n. 4543 del 2020 e n. 5766 del 2020.

9.3. Nel primo caso, relativo al “Sormonto vasca 1” della medesima discarica di cui si verte, la Sezione ha osservato che

“per opera esistente deve intendersi il complesso delle vasche e delle altre componenti di una discarica, quale risulta autorizzata e in attività al momento dell’entrata in vigore del Piano 2015, e su questo valore va calcolato l’ampliamento risultante dal singolo progetto; se tale ampliamento risulta contenuto entro il 30% della volumetria preesistente, può essere autorizzato anche in deroga alla distanza minima di 2000 metri dai centri abitati. Tale interpretazione, si osserva, è l’unica che consente di individuare un valore certo e caratteristico di ogni impianto, in base al quale individuare in ogni momento quali interventi siano sottosoglia e quali no”.

9.3.1. Anche nella sentenza n. 5766 del 2020, la Sezione ha affermato che la soglia del 30 % di cui al PRGR va applicata all’intera progettualità del sito di smaltimento, quale si viene delineando nel tempo.

E ciò in quanto è la preesistenza di “fattori di stress”, a costituire “la ragione pratica, ancora prima che giuridica, della necessità di tracciare per il futuro confini e parametri certi per l’ulteriore sfruttamento del territorio e per l’individuazione degli ampliamenti oggi realizzabili”.

9.4. Deve altresì convenirsi con le parti appellate che, spettando alle Regioni (ai sensi dell’art. 196 del Codice dell’ambiente), di predisporre i piani regionali di gestione dei rifiuti, è esclusivamente da tali piani che vanno desunte le definizioni applicabili, laddove invece quelle invocate dalla società appellante (quali “installazione”, “nuova installazione” etc., recate dall’art. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006), riguardano specificamente il procedimento di VIA.

9.5. L’esegesi operata dal T.a.r. risulta poi coerente anche sul piano logico – sistematico.

Al riguardo, sebbene abbia insistito sul concetto di autonomia gestionale della IV vasca, la società appellante non ha tuttavia potuto efficacemente confutare il rilievo secondo cui “una discarica produce impatti ambientali nel suo complesso (e non limitatamente alle singole vasche)”.

Tale ragionamento trova riscontro anche nell’interpretazione del medesimo P.R.G.R. contenuta nella sentenza della Sezione n. 5766 del 2020, sopra richiamata.

9.6. Né giova alla tesi dell’appellante il richiamo all’interpretazione autentica del P.R.G.R. resa dall’Assemblea legislativa della Regione Marche di cui alla delibera n. 29/2022, depositata in appello in data 11 luglio 2023.

Nella parte in cui l’Allegato a tale delibera stabilisce che: “Con riferimento ai criteri di tutela specifici “Distanza dai centri abitati” (Capitolo 12.8 e Tab. 12.8.1) e “Distanza da funzioni sensibili” (Capitolo 12.8 e Tab. 12.8.2), [...] l’ampiezza della relativa area di tutela va misurata come la distanza tra l’oggetto della tutela ed il limite esterno dell’area di intervento territoriale del progetto di discarica”, la stessa conferma, semmai, l’esegesi operata dal T.a.r. nonché quella ricavabile dai precedenti resi dalla Sezione.

Tale delibera va inoltre letta nel suo complesso ed, in particolare, unitamente al paragrafo 2 del medesimo Allegato, nel quale è detto espressamente che per “opera esistente” deve intendersi, nella declinazione relativa agli impianti di discarica, “il complesso delle vasche/settori che risultano autorizzate [...]”.

10. In considerazione di quanto precede, vanno pertanto confermati anche la reiezione del quarto motivo del ricorso di primo grado n. 636 del 2017 proposto dalla società G.E.T.A., unitamente al rigetto delle domande di condanna all’adempimento in forma specifica e di risarcimento del danno.

Va soggiunto che risulta parimenti corretta la decisione del T.a.r. di non esaminare gli ulteriori vizi di carattere procedimentale dedotti dalla società nella propria domanda impugnatoria.

La determinazione del S.U.A.P. non avrebbe infatti potuto essere diversa da quella adottata, stante il divieto di localizzazione fissato dal P.R.G.R.

11. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza nei rapporti tra l’appellante e i Comuni di Castignano e Ascoli Piceno, nonché nei confronti dei Comitati ambientalisti.

Sussistono invece i presupposti per la compensazione delle spese nei confronti del Ministero della cultura, stante la sostanziale assenza di attività difensiva.

(Omissis)